



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIRGILIO"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Linguistico
I.P.S.A.S.R. - I.P.S.E.O.A. - Corso serale I.P.S.A.S.R.
93014 MUSSOMELI (CL)



IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, entrato in vigore il
19/01/2024

INTESA
PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2024-2025

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2024, alle ore 10,30 nei locali della Presidenza dell'Istituto viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dello

I.I.S.S. "VIRGILIO" DI MUSSOMELI

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnico-finanziaria del DSGA e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

A) PARTE PUBBLICA: D.S. Dr. Maggio Vincenzo;

B) PARTE SINDACALE RSU SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI;

Prof. Giuseppe Belluzzo (ANIEF),

A.T. Calogero Guagenti (FLC-CGIL);

prof.ssa Maria Modica (GILDA UNAMS);

C) per i Sindacati Territoriali:

SinA (FLC - CGIL)

da sottoscrivere dopo il raggiungimento dell'accordo e prima dell'invio ai revisori dei conti, ai quali dovrà essere sottoposta, corredata delle due relazioni previste per legge, entro i dieci giorni successivi, al fine di acquisire il previsto parere

Sommario

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata	4
Art. 2 - Interpretazione autentica	4
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto	4
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	4
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	4
Art. 4 – Obiettivi e strumenti	4
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente	4
Art. 6 – Informazione	5
Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa.....	5
Art. 8 - Confronto.....	6
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 9 – Attività sindacale	7
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro.....	7
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 12 – Referendum.....	8
Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.....	8
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	8
Art. 14 - Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori	8
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 15– Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.....	9
Art. 15 bis – Criteri per la formazione dell'orario delle lezioni per il personale docente	9
Art. 15 ter – Criteri per il recupero delle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio d'Istituto.....	10
Art. 16 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	10
Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	10
Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.....	10
TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	11
CAPO I - NORME GENERALI	11
Art. 19 – Fondi finalizzati	11
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	11
Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio	11
Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica	11

91

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.....	12
Art. 23 – Stanziamenti	12
Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ATA.....	13
Art. 25 – Conferimento degli incarichi	14
Art. 26 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	15
Art. 27 – Incarichi specifici.....	15
Art. 28 Criteri generali per la determinazione dei compensi ai docenti tutor e orientatore di cui al D.M. n. 231 del 15 novembre 2024	15
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.	16
Art. 29 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	16
Art. 30 – Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.....	16
TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	16
Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	16
Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	16

10/11/24

Bellurro

Col

Sieck

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica IISS "VIRGILIO" di Mussomeli.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2024-2027, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione, confronto o dell'informazione,

invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei



- docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diversoda quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11);
4. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
 5. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
 6. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro 10 giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale. Le dichiarazioni a verbale possono essere apposte solamente dalle parti che hanno sottoscritto il contratto.

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolasticadel personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).
3. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
4. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
5. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca sindacale on-line sul sito della scuola e fisica nella sede centrale e in ogni plesso dell'istituzione scolastica riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività sindacale, in collocazione idonea e concordata con la medesima.
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU. Tutto ciò che viene affisso deve essere firmato ai fini delle responsabilità civili e penali.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nelle specifiche bacheche sindacali.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere, oppure nelle ultime tre ore, oppure, nel rispetto della normativa vigente, concordate tra le parti.

Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve essere notificata di norma prima della data fissata per l'adesione all'assemblea sindacale al fine di consentirne la conoscenza a tutti gli interessati. La mancata firma di adesione, entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi, tranne il caso in cui detta circolare non venga notificata in ritardo al personale ed in tal caso questi non perde il diritto di partecipare all'assemblea a prescindere dai tempi di adesione in essa contenuti. La dichiarazione è irrevocabile.

Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali o in concomitanza con lo svolgimento delle prove Invalsi.

M

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:

a. se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di n. 1 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;

b. se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. 1 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. 1 collaboratore scolastico in sede e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.

Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU, nella sua totalità, permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo. I permessi sono suddivisi in parti uguali tra le RSU, salvo diversi accordi da comunicare al dirigente scolastico.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU, oltre all'assemblea, può anche indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e delle attività didattiche, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo, in relazione alle risorse a disposizione della scuola.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 04-02-2021 fra l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Virgilio" di Mussomeli e le OO.SS. rappresentative

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale terranno conto della disponibilità del personale a svolgere l'incarico nonché delle competenze professionali pregresse e documentate e della rotazione fra il personale (attribuzione); per la determinazione dei compensi si terrà conto delle caratteristiche dell'incarico in termini di complessità e di impegno orario.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15– Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni, a condizione che ciò non arrechi disservizi;
 - l'orario di uscita potrà essere anticipato rispetto all'orario di conclusione delle lezioni, sempreché non vengano arrecati impedimenti alle normali attività della scuola. Qualora, a seguito dell'applicata flessibilità, non dovessero essere svolte, da parte del dipendente, le normali ore di servizio, queste saranno conteggiate e recuperate su disposizione del DSGA.

Art. 15 bis – Criteri per la formazione dell'orario delle lezioni per il personale docente

1. Eventuali proposte di variazione dell'orario scolastico, scambi di ore e del giorno libero possono essere proposti al dirigente scolastico anche da singoli docenti. Se effettuati col consenso di tutti gli interessati, sono conformi al PTOF e non recano problemi al normale svolgimento delle attività didattiche, possono venire accolti. Se presentati senza il consenso dei cointeressati, devono essere adeguatamente motivati e, eventualmente, documentati e sottoposti alla valutazione del dirigente scolastico che disporrà in merito.
2. L'orario di lavoro viene definito su base settimanale od anche plurisettimanale in dipendenza delle esigenze derivanti dalle attività previste nel PTOF; qualora il numero di ore svolte dal docente supera le 22 ore settimanali, l'orario di lavoro sarà svolto in sei giorni alla settimana.
3. Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento di mattina e di pomeriggio nell'arco della stessa giornata, non si possono superare le cinque ore frontali giornaliere.
1. Sulla base di specifici progetti l'orario può essere programmato in modalità plurisettimanale impegnando, in occasione di stages o viaggi di istruzione, anche i giorni festivi.
2. Nella compilazione dell'orario si deve tutelare la funzionalità didattica nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni e dell'equilibrio fra le materie.
3. L'orario giornaliero, di norma, non può essere superiore a cinque ore e non possono essere previste più di tre interruzioni orario nell'arco della settimana, salva dichiarata disponibilità del docente e compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche della scuola.
4. Nella compilazione dell'orario non può essere prevista per il medesimo docente la prima e l'ultima ora di lezione né un'interruzione superiore ad un'ora nella stessa giornata, salva dichiarata disponibilità del docente (per le sedi ove è prevista la sesta ora).
5. L'orario deve tenere in considerazione le esigenze dei docenti in servizio in più scuole. Nell'assegnazione del giorno libero, nel caso che le richieste eccedano le possibilità, si tiene conto della rotazione.

Art. 15 ter – Criteri per il recupero delle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Al fine di consentire a tutto il personale ATA di non intaccare le proprie ferie in conseguenza delle giornate di chiusura della scuola deliberate dal Consiglio d'Istituto quali adattamento del calendario scolastico, il DSGA, nella sua autonomia operativa, predisporrà un piano dei rientri pomeridiani del personale ATA, in modo tale da raggiungere lo scopo. Tale piano sarà realizzato in via prioritaria attraverso il recupero delle ore di lavoro straordinario svolto e, secondariamente, attraverso rientri pomeridiani da svolgere in occasione di particolari esigenze ravvisate dal dirigente scolastico.

Art. 16 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate, con valore di notifica, sul sito istituzionale della scuola. Per la pubblicazione non ci sono vincoli di orario, sempreché non sia richiesto l'obbligo di lettura fuori dagli orari di servizio.
2. Gli orari di servizio, ai fini dell'applicazione di quanto qui stabilito, sono fissati dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 7.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali prefestivi.
3. Al fine di favorire una comunicazione snella e veloce, le stesse comunicazioni di servizio potranno essere inviate, anche al di fuori degli orari di servizio, attraverso il canale Telegram appositamente creato e attraverso i gruppi Whatsapp del personale docente e del personale ATA; in tal caso l'invio delle informazioni o documentazione non ha valore di notifica ed il personale non ha alcun obbligo di lettura ed è libero di accettare o meno di essere inserito in tali piattaforme. Rimane, comunque, l'obbligo per tutto il personale di tenersi aggiornato sulle comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc...) con le modalità e negli orari stabiliti al punto 1) del presente articolo.
4. Le comunicazioni possono anche essere inoltrate al personale tramite la posta elettronica dell'account relativo alla piattaforma Microsoft EDU 365; per tale modalità di inoltro delle comunicazioni o documentazione non sono posti vincoli di orario, sempreché tali comunicazioni non implicino la necessità o l'obbligo di lettura, da parte del personale, fuori dagli orari di servizio.
5. Il personale docente ed ATA ha diritto a non essere contattato individualmente a voce o tramite messaggi attraverso qualunque mezzo, supporto o piattaforma, per ragioni di lavoro, fuori dagli orari di servizio indicati al punto 1) del presente articolo.
6. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di contattare individualmente e collettivamente il personale, di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque mezzo, supporto o piattaforma, oltre gli orari di servizio, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 18 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali

1. Qualora necessario, durante le assemblee sindacali, è individuato, in relazione al personale che intende partecipare all'assemblea, un collaboratore scolastico per ciascun plesso aperto nonché un assistente amministrativo per assicurare la vigilanza agli ingressi e la ricezione delle comunicazioni.
2. L'individuazione è effettuata nel rispetto di un criterio di rotazione per ogni assemblea.

Bellurro

Singa

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Fondo delle istituzioni scolastiche che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018	€ 53.027,64
Funzioni Strumentali all'offerta formativa	€ 4.161,67
Incarichi Specifici del personale ATA	€ 3.584,67
Remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007	€ 2.399,10
Remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	€ 2.242,95
Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014	-
Valorizzazione del personale scolastico, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249	€ 9.794,34
TOTALE MOF -FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	€ 75.210,37

Al fondo dell'Istituzione scolastica, pari ad € 53.027,64, sono detratti; la quota variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA (ai sensi dell'art. 88 e lett. j) del CCNL 29-11-2007) pari ad € 6.617,50.

In riguardo alle Funzioni strumentali, si chiarisce che l'importo a tale scopo destinato è pari a € 4.161,67 e che il numero delle funzioni strumentali nominate è pari a cinque e, pertanto, l'importo di € 4.161,67 sarà suddiviso per n. 5 unità. Si precisa, inoltre, che il compenso spettante alla Funzione strumentale "Orientamento alunni" sarà ulteriormente

suddivisa per n. 2 unità.

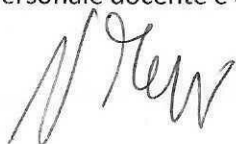
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano delle attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per



le attività del personale docente € 32.487,10 e per le attività del personale ATA € 13.923,04.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00, in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 20, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

descrizione attività funzionali all'insegnamento	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente
Primo collaboratore del dirigente scolastico e referente IPSASR	1	140	140	€ 19,25	€ 2.695,00
Secondo collaboratore del dirigente scolastico, coadiutore referente Liceo Linguistico	1	70	70	€ 19,25	€ 1.347,50
Coordinatori di classe e segretari verbalizzanti classi terminali	9	18	162	€ 19,25	€ 3.118,50
Coordinatori di classe e segretari verbalizzanti	23	12	276	€ 19,25	€ 5.313,00
Coordinatori classi e segretari verbalizzanti prime IPSEOA e IPSARS	2	15	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente IPSEOA	1	30	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente Liceo Classico	1	30	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente IPSASR	1	30	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente Liceo Scientifico	1	30	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente corso serale	1	30	30	€ 19,25	€ 577,50
Referente PCTO	1	30	30	€ 19,25	€ 577,50
Coadiutore referente PCTO	1	10	10	€ 19,25	€ 192,50
Referente gruppo H	1	40	40	€ 19,25	€ 770,00
Referente cucina	1	10	10	€ 19,25	€ 192,50
Referente sala	1	10	10	€ 19,25	€ 192,50
Referente legalità	1	20	20	€ 19,25	€ 385,00
Referente Bullismo e Cyberbullismo	1	20	20	€ 19,25	€ 385,00
Referente progetto contro la dispersione scolastica e rapporti con l'Osservatorio d'area.	1	20	20	€ 19,25	€ 385,00
Supporto alle famiglie alunni H e rapporti con il Libero Consorzio	1	20	20	€ 19,25	€ 385,00
Animatore digitale	1	15	15	€ 19,25	€ 288,75
Referente Invalsi e SNV	1	15	15	€ 19,25	€ 288,75
Referente stesura orario lezioni	2	15	30	€ 19,25	€ 577,50

Responsabile Commissione elettorale	1	20	20	€ 19,25	€ 385,00
Membro commissione elettorale	2	10	20	€ 19,25	€ 385,00
Referente azienda agraria	1	15	15	€ 19,25	€ 288,75
Referente Giornalino d'Istituto	1	15	15	€ 19,25	€ 288,75
					€ 21.906,50

DISPONIBILITA' LORDO DIP. DOCENTI	€ 32.487,10
IMPORTO LORDO DIP. UTILIZZATO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE NON FRONTALI	€ 21.906,50
DIFFERENZA DISPONIBILE LORDO DIP. PER PROGETTI	€ 10.580,60

PROGETTI INSERITI NEL PTOF	€ 4.805,60
PROGETTI ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO SPORTELLI HELP	€ 5.775,00
TOTALE PROGETTI	€ 10.580,60
DIFFERENZA	€ 0,00

descrizione progetti	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente
Sportello Help e potenziamento	1	150	150	€ 38,50	€ 5.775,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse appresso specificate:

descrizione attività	numero unità	ore	totale ore	importo orario	importo totale lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione AA.AA.	7	30	210	€ 15,95	€ 3.349,50
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione AA.TT.	7	30	210	€ 15,95	€ 3.349,50
Prestazioni aggiuntive ex art. 86 lett. d) Straordinario intensificazione CC.SS.	15	30	450	€ 13,75	€ 6.187,50
Assistenza alunni con disabilità (sede licei)	0	12	0	€ 13,75	€ 0,00
Rimborso spese ai CC.SS. Per servizi esterni inerenti la qualifica					€ 1.036,54
TOTALE					€ 13.923,04

- Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente e ATA.

- La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri

Belluno Santa Col

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

4. Per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 2024-2025, le risorse individuate corrispondono a **€ 9.794,34**.
5. Nella ripartizione delle somme tra il personale docente e il personale ATA si seguirà un criterio di proporzionalità basato sul numero complessivo del personale. Tale criterio potrà essere derogato entro una cifra pari a quella relativa alla fascia più bassa come in appresso stabilita.
6. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:
 - il compenso più basso non potrà essere preferenzialmente inferiore a 500,00 euro (quarta fascia), quello più alto (prima fascia) non potrà essere superiore a 1.700,00 euro; si stabiliscono, poi, altre due fasce, rispettivamente di 1.200,00 (terza fascia) e 700,00 euro (seconda fascia). Tali somme sono da intendere lordo dipendente. Qualora per ragioni legate al necessario allargamento della platea del personale che accede al bonus di valorizzazione (per esempio dovuto alla necessità di riconoscere il bonus anche ai docenti coinvolti nell'orientamento scolastico in entrata), ritenuto tale dal dirigente scolastico, l'importo più basso (quarta fascia) potrà essere fissato su qualunque cifra, a discrezione del dirigente scolastico, sempreché risulti essere non superiore a 500 euro. L'importo del compenso di quarta fascia potrà dunque essere variabile, a differenza di quello delle altre tre fasce che è fisso.
 - alla prima fascia potrà afferire un solo docente; alla seconda fascia due soli docenti; alla terza e alla quarta fascia potrà afferire un numero di docenti tale da determinare un importo complessivo di compenso pari alla rimanente quota di disponibilità finanziaria come sopra stabilita per i docenti.
 - gli importi del bonus da erogare ai docenti che hanno svolto una delle mansioni per la quale è stato previsto un compenso a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, saranno diminuiti di una percentuale pari a quella relativa al punteggio conseguito dagli stessi docenti nell'area C (coordinamento organizzativo) dei criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione.
 - Per il personale ATA sono stabilite due fasce di compensi: una da 500,00 euro (prima fascia) e l'altra da 300 euro (seconda fascia). Il dirigente scolastico attribuirà il compenso al personale ATA fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come sopra determinate. Qualora per ragioni legate al necessario allargamento della platea del personale che accede al bonus di valorizzazione, ritenuto tale dal dirigente scolastico, l'importo più basso (quarta fascia) potrà essere fissato su qualunque cifra, a discrezione del dirigente scolastico, sempreché risulti essere non superiore a 300 euro. L'importo del compenso di seconda fascia potrà dunque essere variabile, a differenza di quello dell'altra fascia che è fisso.
7. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c. 593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022, destinati esclusivamente ai docenti di ruolo e finalizzati alla:
 - "b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;
8. "b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al ricorrere di ambedue i requisiti richiamati, il beneficio si cumula.

Art. 25 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

M

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a domanda, con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 – Incarichi specifici

1. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

Incarichi Specifici del personale ATA	€ 3.584,67
Economie incarichi specifici anni precedenti	€ 0,00
TOTALE	€ 3.584,67

€ 2.700,00 per n. 5 unità di personale tecnico e 1 unità di personale amministrativo, pari ad € 450,00 per incarico specifico	€ 2.700,00
€ 884,67 per n. 3 unità di personale collaboratore scolastico, pari ad € 294,00 per N.2 unità e € 296,67 x n.1 unità	€ 884,67
TOTALE	€ 3.584,67

Art. 28 Criteri generali per la determinazione dei compensi ai docenti tutor e orientatore di cui al D.M. n. 231 del 15 novembre 2024

1. Con il D.M. n. 231 del 15-11-2024, in attuazione delle Linee Guida per l'orientamento scolastico (D.M. 22 dicembre 2022 n. 328) è stata assegnata alla istituzione scolastica la somma di **€ 24.539,34** (lordo Stato) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, "Fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica". Le risorse di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.M. n- 231/2024, stabilite nella misura massima di **€ 52.500,00**, destinate alle attività e ai percorsi di orientamento didattico nelle classi terze, quarte e quinte, potranno essere accessibili su richiesta della scuola, previa adesione ad apposito avviso pubblico, nella misura massima sopra indicata.
2. Sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto D.M. n. 231/2024 e dalla nota MIM n. 8040 del 19 novembre 2024, si stabilisce di nominare n. 12 docenti tutor e n. 1 docente orientatore d'istituto. In tal modo, considerato che il numero degli alunni del secondo biennio e del quinto anno è pari a 363, a ciascun docente tutor verrà assegnato un raggruppamento di alunni pari a circa 30.
3. Il compenso da assegnare a ciascun docente tutor e al docente orientatore sono così stabiliti:
 - a. docente orientatore € 1.500,00 (lordo Stato) pari a € 1.227,07 lordo dipendente;
 - b. docente tutor € 1.919,95 (lordo Stato) pari a € 1.570,60 lordo dipendente.





TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Art. 29 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 40% di quanto previsto inizialmente.

Il dirigente scolastico

Dott. Vincenzo Maggio

La RSU

prof. Giuseppe Belluzzo

Sig. Calogero Guagenti

Prof.ssa Maria Modica